



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

=====

ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 159

Oggetto:

Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 - Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni tra ATO 2 (Roma) e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (CSTAR).



159 13 APR. 2012 R

OGGETTO: Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 – Disposizioni per il rinnovo delle convenzioni tra ATO 2 (Roma) e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (CBTAR).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28 febbraio 2002;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001;

VISTA la Legge Regionale n. 53 dell'11 dicembre 1998, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, all'art. 36, la suddetta Legge prevede:

- Al comma 1, che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- Al comma 2, che i soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. n. 6/1996, che nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3;
- Al comma 3, che, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le Autorità d'Ambito di cui alla L.R. n. 6/1996 debbono stipulare con i Consorzi di Bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 40;
- Al comma 4, che le Autorità d'Ambito e i Consorzi di Bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40 della L.R. n. 53/98;



159 13 APR. 2012 R

ATTESO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3689 del 25 giugno 1999 è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'art. 40 della L.R. n. 53/1998 ai fini della regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato;

ATTESO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 692 del 26 settembre 2003 è stato approvato il nuovo testo della convenzione tipo modificando ed integrando le delibere precedenti ;

CONSIDERATO che, sulla base della DGR 692 del 26/09/2008, è stata sottoscritta la convenzione con scadenza 31/12/2010 tra ATO 2 e CB TAR;

CONSIDERATO che l'art. 36 della citata L.R. n. 53/98, al comma quarto stabilisce che i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo, e che, trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che la convenzione tra ATO2 (Roma) e Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano sia stata stipulata;

CONSIDERATO che in data 05/06/2007 è stato sottoscritto "Accordo per la definizione dei rapporti tra la Difesa del Suolo ed il Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA" nel quale al punto 3.3 b) viene riconosciuta al Consorzio di Bonifica per il triennio 2003/2004/2005 la somma di € 5.813.171,29 a causa dei minori introiti derivanti dalle ulteriori esclusioni delle aree urbanizzate;

CONSIDERATO che tale accordo è stato recepito con DGR n. 504 del 03/07/2007;

CONSIDERATO che per un anno la quota da versare dall'ATO 2 al Consorzio di Bonifica ammonta ad € 1.937.723,76;

CONSIDERATO che successivamente, sulla base di approfondimenti, la quota da inserire annualmente nella convenzione è stata determinata in € 1.570.000,00;

CONSIDERATO che la convenzione prevede all'art. 8 l'aggiornamento in base alla variazione delle aree urbanizzate;

RITENUTO opportuno stabilire che il canone annuo lordo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato sia adeguato al canone già previsto nelle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di Bonifica e dalle Autorità d'Ambito, aggiornato annualmente al tasso di inflazione programmato;

CONSIDERATO che il canone, che deve contribuire annualmente alle spese dei Consorzi di Bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, dovrà comunque essere corrisposto dalle Autorità d'Ambito ai Consorzi stessi anche per il periodo intercorrente fra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art. 36 della L.R. n. 53/98;



159 13 APR. 2012 62

CONSIDERATO che viene richiesto dagli ATO e dai Consorzi la revisione della convenzione e la revisione della L.R. 53/98;

CONSIDERATO che le convenzioni sono scadute il 31/12/2010 e nelle more degli adempimenti normativi e della predisposizione della nuova metodologia è necessario provvedere al rinnovo delle convenzioni fino alla modifica della normativa in materia e comunque entro un anno;

CONSIDERATO che la convenzione tra ATO2 e il Consorzio di Bonifica del Tevere e Agro Romano dovrà essere rivisitata, anche per tener conto delle mutate zone urbanizzate;

PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

1. Di procedere alla immediata sottoscrizione della convenzione, in quanto urgente e indifferibile, per evitare la riduzione della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica connessi alla sicurezza delle aree urbanizzate.
2. Di stabilire che il canone annuo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato sia adeguato, rispetto alle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di Bonifica e dalle Autorità d'Ambito, al tasso annuo di inflazione programmato e tenendo conto dell'accordo sottoscritto e recepito con DGR 504 del 03/07/2007.
3. Di stabilire che il canone, che contribuisce alle spese del Consorzio di Bonifica che adempie ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, dovrà essere corrisposto, dal Soggetto gestore del servizio idrico integrato, al Consorzio stesso entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo della convenzione prevista al comma 3, art. 36 della L.R. n. 53/98;
4. Che l'Autorità d'Ambito provveda, entro 60 giorni dalla notifica della presente Deliberazione, alla sottoscrizione della relativa convenzione ridefinita per l'aumento delle aree urbanizzate ed adeguata al tasso annuo d'inflazione programmata.
5. Che trascorso inutilmente tale termine, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi previsti dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53 nei confronti dell'Autorità d'Ambito inadempiente, nominando, con Decreto del Presidente della Regione, il Commissario ad Acta ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Regione Lazio.



159 13 APR. 2012 *fr*

6. Che la convenzione sottoscritta sarà rivisitata a seguito della modifica della Legge Regionale 53/98 e all'applicazione della metodologia prevista dall'art. 166 del DLgs. 152/2006, comunque entro un anno dalla pubblicazione della presente Deliberazione.
7. La presente deliberazione sarà pubblicata sui B.U.R.L.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 APR. 2012

